

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 58/09

2 luglio 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-343/07

Bavaria NV, Bavaria Italia Srl / Bayerischer Brauerbund eV

LA REGISTRAZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «BAYERISCHES BIER» E' VALIDA

Il Bayerischer Brauerbund è un'associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi, fondata nel 1917 ed è titolare, nel 1968, dei marchi collettivi registrati «Bayrisch Bier» e «Bayerisches Bier». Nel 1993, ha presentato presso il governo tedesco un'istanza che, nel 2001 - malgrado l'opposizione di numerosi Stati membri - ha portato alla registrazione di «Bayerisches Bier» come indicazione geografica protetta («IGP»)¹.

La Bavaria, produttrice olandese di birra, opera sul mercato internazionale ed ha cominciato a utilizzare il termine «Bavaria» sin dal 1925. Essa è titolare di numerosi marchi, contenenti il termine «Bavaria», registrati a partire dal 1947. La Bavaria Italia appartiene a questo gruppo.

Nel 2004, il Bayerischer Brauerbund, facendo seguito ad azioni promosse in numerosi Stati membri, ha chiesto al Tribunale di Torino di proibire alla Bavaria ed alla Bavaria Italia l'uso della versione italiana dei marchi. Poiché il Tribunale di Torino ha parzialmente accolto la domanda del Bayerischer Brauerbund, la Bavaria e la Bavaria Italia hanno interposto appello. La Corte d'appello di Torino ha proposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, vertenti sulla validità del regolamento sulle IGP nonché sull'interpretazione delle conseguenze del riconoscimento dell'IGP «Bayerisches Bier» sui marchi preesistenti contenenti il termine «Bavaria».

La Corte di giustizia non rileva nessun elemento di invalidità né dal punto di vista della sua sfera d'applicazione e del suo fondamento normativo, né da quello della procedura di registrazione detta «semplificata».

La procedura di registrazione dell'IGP

La Corte ricorda che la valutazione dei presupposti per la registrazione richiede conoscenze approfondite di elementi peculiari allo Stato membro, sotto il controllo dei giudici nazionali.

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3).

Essa rileva che le autorità tedesche hanno verificato i detti presupposti di registrazione, senza che la fondatezza della loro decisione sia stata messa in dubbio dinanzi a un giudice nazionale. La Corte ha poi constatato che le istituzioni comunitarie hanno giustamente ritenuto che l'IGP «Bayerisches Bier», da un lato, soddisfacesse i presupposti materiali per la sua registrazione e, dall'altro, non fosse divenuta generica, poiché non è venuto meno il nesso diretto esistente tra la reputazione della birra bavarese e la sua origine geografica.

Il conflitto tra l'IGP e il marchio preesistente

In caso di conflitto con un marchio preesistente, la Corte ricorda che le istituzioni comunitarie - in base ad un'analisi preliminare vertente sulla possibilità di errori da parte del consumatore sull'identità del prodotto - possono negare la registrazione dell'IGP. Viceversa, una volta registrata questa domanda, spetta ai giudici nazionali verificare se il marchio «Bavaria» sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell'IGP e se non sia colpito da determinate cause di nullità o decadenza, al fine di consentire la continuazione dell'uso conflittuale di quest'ultimo.

Per tutti questi motivi, la Corte dichiara che il regolamento di registrazione dell'IGP «Bayerisches Bier» non lede la validità e la facoltà di un uso corrispondente ad una delle ipotesi di conflitto previste dal regolamento sulle IGP² dei marchi di terzi preesistenti, in cui compaia il termine «Bavaria», purché questi ultimi rispettino i citati presupposti, circostanza che è compito dei giudici nazionali verificare.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR CS DE EL EN ES IT NL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

[C-343/07](#)

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

² Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).